

Articolo 1 – Denominazione

È costituita un'associazione tra giovani cittadini italiani domiciliati e/o residenti in Cina con il nome "Associazione Giovani Italiani in Cina – A.G.I.C", di seguito denominata "Associazione", con sede a Pechino.

Dell'avvenuta costituzione il Coordinatore ne dà comunicazione scritta all'Ambasciatore d'Italia e all'Ambasciatore dell'U.E. in Cina. L'Associazione ha durata illimitata e cessa solo per scioglimento deliberato dall'Assemblea Generale con le modalità previste dal presente Statuto. All'interno dell'Associazione si potranno costituire da parte dei soci delle sezioni a livello territoriale.

Articolo 2 – Scopo

L'Associazione è una associazione non riconosciuta costituita ai sensi degli articoli. 36 e seguenti del Codice Civile, libera, senza fini di lucro, improntata ai valori fondamentali della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con spirito di solidarietà e di amicizia fra i soci.

L'Associazione si prefigge in particolare di:

- rafforzare uno spirito comunitario tra i giovani italiani in Cina;
- creare un foro permanente d'incontro e di confronto sulle diverse problematiche di interesse del mondo giovanile rispetto alla realtà economica, del lavoro, della cultura in Cina;
- cercare di favorire l'inserimento dei soci nella realtà economica, sociale e culturale cinese.
- essere un punto di raccordo e di scambio di informazione tra il cosiddetto Sistema Italia, le istituzioni dell'U.E e la comunità dei giovani italiani residenti in Cina;
- promuovere eventi di interesse sociale;
- agevolare la diffusione d'attività d'interesse organizzate da terzi;
- promuovere la cultura e la lingua italiana;
- promuovere i valori fondamentali della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Articolo 3 – Attività

L'Associazione promuove tutte le attività giudicate idonee al raggiungimento dei propri fini, tra le quali incontri periodici tra tutti i soci (anche tramite social network); attività culturali (convegni, conferenze, mostre, dibattiti, proiezioni, concerti etc.); attività di formazione (corsi di formazione e di aggiornamento, gruppi di studio, apprendistato, etc.); attività editoriali (pubblicazione di newsletter, bollettini, etc.) ed iniziative a scopo di beneficenza e di assistenza.

Eventuali proventi di carattere economico sono accessori e funzionali al raggiungimento dei fini sociali.

Attività possono essere anche svolte insieme ad analoghe Associazioni esistenti nella RPC.

Il Consiglio di Coordinamento può costituire Sezioni dell'Associazione in città ove sia residente un congruo numero di soci.

Articolo 4 - Lingua

La lingua ufficiale dell'Associazione è l'italiano.

Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate in lingua italiana. Lingua inglese e lingua cinese possono essere utilizzate in aggiunta per facilitare l'inserimento e la partecipazione di non connazionali, ma mai in maniera tale da precedere, sostituire o avere maggior risalto rispetto all'italiano.

Articolo 5 – Soci

I soci dell'Associazione, sono giovani cittadini italiani domiciliati e/o residenti in Cina di età compresa tra i 16 e i 40 anni. Possono diventare soci dell'Associazione anche cittadini di altri Stati in cui l'italiano sia lingua ufficiale e, in condizione di parità, anche i giovani cittadini di paesi dell'UE.

Possono diventare soci aggregati dell'Associazione i cittadini cinesi o di altri stati che condividono la lingua italiana di età compresa tra i 16 e i 40 anni. I soci si distinguono in ordinari, aggregati, sostenitori e onorari così come di seguito specificati:

- soci ordinari sono i cittadini italiani, di altri stati in cui l'italiano è lingua ufficiale e dei paesi dell'UE, di età compresa tra i 16 e i 40 anni, domiciliati e/o residenti in Cina permanentemente o temporaneamente;

- soci aggregati sono cittadini cinesi o di altri stati di età compresa tra i 16 e i 40 anni, che condividono la passione o l'interesse per la lingua e la cultura italiana;

- soci sostenitori sono persone fisiche o entità di qualsiasi nazionalità ed età che con proprie liberalità debitamente registrate dal Consiglio di Coordinamento intendono sostenere, economicamente e/o con qualsiasi altro mezzo, le attività dell'Associazione riservandosi di partecipare alla vita sociale;

- soci onorari sono i funzionari del corpo diplomatico italiano, di altri paesi in cui l'italiano è lingua ufficiale o di altri paesi dell'UE. Solo i soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo.

I soci ordinari iscritti secondo la procedura di cui all'art. 5 bis n. 2, pur potendo partecipare all'Assemblea Generale immediatamente successiva alla loro iscrizione, e votare l'approvazione di modifiche statutarie ivi proposte, non possono in tale sede partecipare all'elezione del nuovo consiglio di coordinamento.

I soci aggregati possono proporre al Consiglio di Coordinamento iniziative sociali, proposte di miglioramento dell'attività dell'Associazione e costituirsi in sezione speciale.

Articolo 5 bis – Acquisto della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale e sottoscrizione dello Statuto. Da tale momento in poi si è considerati soci a tutti gli effetti.

1. Durata anno associativo

L'anno associativo inizia e termina con la convocazione dell'Assemblea Generale.

È prassi che detta convocazione avvenga nel periodo di inizio dell'anno lavorativo italiano, entro il 30 Ottobre.

2. Iscrizione anticipata

La registrazione per l'anno associativo successivo può essere effettuata a partire già dal 1 luglio di ogni anno; ciò permette al socio di usufruire da subito di tutti i benefici e dei diritti conferiti dalla qualifica di socio, ad eccezione del diritto di voto per l'elezione del nuovo consiglio di coordinamento, il quale spetta unicamente ai soci iscritti all'anno associativo corrente. Gli iscritti secondo questa procedura potranno tuttavia votare l'approvazione o meno di modifiche statutarie.

L'iscrizione di cui al presente n. 2 resta comunque opzionale ed alternativa a quella ordinaria.

3. Ammontare della quota associativa

L'ammontare della quota associativa annuale viene proposta dal Consiglio di Coordinamento e approvata dai soci durante l'Assemblea Generale. A partire dall'anno 2016/17 la quota associativa è fissata nella misura di 100 RMB. Gli studenti potranno usufruire di una riduzione del costo della quota associativa a 50 RMB, previa esibizione di un documento di studio valido che ne attesti lo status (libretto dello studente "xueshengzheng" o simili).

4. Modalità di versamento della quota associativa

La quota associativa dovrà essere versata al Consiglio di Coordinamento tramite:

- Contanti
- Pagamento tramite WeChat dell'account ufficiale AGIC
- Pagamento tramite bonifico bancario al c/c messo a disposizione sul sito internet

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare, gratuitamente o meno, a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione. Di tali manifestazioni i soci sono informati a mezzo posta elettronica o altra idonea comunicazione.

I soci hanno altresì diritto ad essere informati con costanza sulle attività dell'Associazione e sulle opportunità diffuse tramite l'Associazione, nonché ad usufruire dei benefici concessi da tutti gli accordi con entità terze stipulati dall'Associazione.

I soci si impegnano a cooperare con l'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, ed in particolare:

1. collaborare alla realizzazione delle attività dell'Associazione;
2. rispettare e far rispettare lo Statuto e tutte le norme emanate dagli organi sociali;
3. contribuire ad affermare, promulgare e diffondere le finalità e lo spirito dell'Associazione.

Articolo 6 bis – Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio, di qualsiasi categoria, cessa per morte, recesso od esclusione.

Il recesso può intervenire in qualsiasi momento ed assume efficacia dal momento della sua comunicazione al Consiglio di Coordinamento.

L'esclusione del socio, di qualsiasi categoria, può essere determinata dalla sussistenza di gravi motivi, tra cui una condotta che, direttamente od indirettamente, arrechi danno all'Associazione, o che, comunque, manifesti un'indegnità di appartenenza all'Associazione.

L'esclusione del socio può inoltre avvenire per il perdurante mancato pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione è deliberata a maggioranza di due terzi dei presenti all'Assemblea Generale.

I soci receduti, esclusi o comunque cessati dalla qualità non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale;
- Il Consiglio di Coordinamento.
- Il Coordinatore ;
- Il Tesoriere;
- L'Organo consultivo degli ex consiglieri AGIC

Il Consiglio di Coordinamento, il Coordinatore ed il Tesoriere rimangono in carica per un anno associativo e possono essere rieletti per un successivo mandato, fino ad un massimo di complessivi 5 mandati. L'organo consultivo degli ex consiglieri AGIC non è un organo elettivo e pertanto non è vincolato da alcun mandato in virtù del suo ruolo puramente consultivo.

L'esercizio dell'attività conseguente all'assunzione di un incarico associativo non dà diritto alla corresponsione di alcun emolumento, fatta eccezione per il rimborso di spese preventivamente autorizzate.

Articolo 8 – L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è formata dai soci ordinari

Essa si riunisce con le modalità e per gli adempimenti previsti dallo Statuto in sessione ordinaria una volta l'anno entro il 30 ottobre, ed in sessioni straordinarie il Consiglio di Coordinamento, sia chiamato a farlo, in base al presente Statuto, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci ordinari.

Ogni anno, entro la stessa scadenza, l'Assemblea Generale elegge le componenti del Consiglio di Coordinamento.

Salvo nei casi previsti dallo Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Generale sulle attività ordinarie dell'Associazione sono prese a voto palese ed a maggioranza di voti dei soci presenti. Il socio impedito può delegare per iscritto un altro socio. Ciascun socio non può essere titolare di più di due deleghe. Nelle deliberazioni a voto palese, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore .

Sono, in particolare, prese con voto palese, le deliberazioni dell'Assemblea Generale relative, al bilancio consuntivo e di previsione annuale e le modifiche statutarie. Si svolgono a scrutinio segreto le deliberazioni dell'Assemblea Generale relative alle elezioni degli organi sociali, all'esclusione di un socio ed allo scioglimento dell'Associazione.

I soci possono esprimere il loro voto anche per mezzo di posta elettronica o altre procedure online, quando:

- si tratti di deliberazioni dell'assemblea generale prese con voto palese;
- i mezzi a disposizione consentano la precisa individuazione e l'assoluta certezza della provenienza del voto;
- L'informazione sull'oggetto della votazione sia completa e dettagliata, tale da non lasciare alcun dubbio nei soci votanti;

La convocazione dell'Assemblea Generale avviene attraverso comunicazione scritta a firma del Coordinatore, inviata per posta elettronica a tutte i soci ordinari, almeno quindici giorni prima della riunione e pubblicata sul sito internet dell'Associazione.

Nella comunicazione viene prevista una prima ed una seconda convocazione. In prima convocazione, l'assemblea è valida e può deliberare quando sia presente o rappresentato per delega un quinto dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Sono fatte salve le deliberazioni per cui lo statuto preveda quorum differenti.

Articolo 9 – Il Consiglio di Coordinamento

Il Consiglio di Coordinamento è l'organo esecutivo permanente dell'Associazione con poteri di gestione e d'indirizzo. Il Consiglio, eletto ogni anno dall'Assemblea Generale tra i soci ordinari, è composto da sei membri eletti durante l'Assemblea stessa e **da un coordinatore di ogni sezione territoriale**. I membri del Consiglio nella loro prima riunione, che può essere contestuale alla sessione dell'Assemblea Generale che li ha eletti, nominano il Tesoriere scegliendolo tra uno dei Soci ordinari.

Il Consiglio di Coordinamento può attribuire ai soci (di qualunque categoria) specifiche responsabilità di Coordinamento nei settori, ad esempio, informatico, lavoro, giuridico, culturale, relazioni esterne, beneficenza, accoglienza.

Il Consiglio di Coordinamento autorizza le spese dell'associazione.

I lavori del Consiglio di Coordinamento possono svolgersi anche per telefono o con altri strumenti informatici idonei a comunicare.

Nelle sue decisioni il Consiglio di Coordinamento decide a maggioranza. In caso di parità, decide il Coordinatore tenendo possibilmente in considerazioni le posizioni espresse da tutti i Consiglieri. Non è eleggibile nel Consiglio di Coordinamento, o, se già eletto, decade dalla carica di Consigliere, il socio che:

- sia parte dell'organo esecutivo o comunque abbia funzioni esecutive in un'altra associazione od ente con scopi affini a quelli dell'Associazione o con essi incompatibili, ed i due incarichi coesistano per un periodo superiore a 30 giorni;
- diventi, nel corso della sua carica di consigliere dell'Associazione, membro di organi esecutivi o comunque acquisti funzioni esecutive in un'altra associazione od ente con scopi affini a quelli dell'Associazione o con essi incompatibili, ed i due incarichi coesistano per un periodo superiore a 30 giorni.

Il membro del Consiglio che dovesse risultare assente a più di due riunioni consecutive non

tenute nel medesimo mese del Consiglio è da considerarsi dimissionario. Nel caso due o più membri del Consiglio siano dimissionari, il Consiglio ha l'obbligo di convocare, entro 90 giorni, una assemblea generale straordinaria dei soci per l'elezione di nuovi membri del Consiglio, i quali resteranno incaricati fino alla prima Assemblea Generale ordinaria.

Durante la sua carica, il Consiglio si attiene, per quanto possibile, al Programma dell'Anno Associativo, documento redatto dall'organo stesso successivamente al suo insediamento; esso deve contenere linee guida, proposte, strategie ed obiettivi da attuare durante l'anno, su impulso dei consiglieri stessi, dei soci, e dei membri di altri organi dell'Associazione, e il suo contenuto può essere oggetto di dibattito durante l'assemblea generale.

Articolo 10 – Il Coordinatore

Il Coordinatore ha la rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con i terzi, cura il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, sovrintende all'attuazione e al Coordinamento delle attività.

Il ruolo di Coordinatore viene ricoperto da ciascun membro del Consiglio di Coordinamento per una durata di 2 mesi a rotazione.

Il Coordinatore in particolare:

- convoca l'Assemblea Generale entro il 30 ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione e per l'elezione del Consiglio di Coordinamento o quando vi sia un'espressa richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei soci ordinari e la presiede.
- presiede il Consiglio di Coordinamento;
- controlla che ci sia una buona amministrazione dell'Associazione osservando e facendo osservare lo Statuto

Articolo 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- tiene la contabilità dell'Associazione e ne custodisce la cassa;
- prepara il bilancio consuntivo e preventivo annuale del Consiglio da sottoporre all'Assemblea Generale ogni anno e quello del Consiglio uscente da sottoporre all'Assemblea Generale ogni anno;
- effettua i pagamenti autorizzati dal Consiglio di Coordinamento.
- mantiene un elenco aggiornato dei soci.

Articolo 12 - Organo consultivo degli ex consiglieri AGIC

L'Organo Consultivo degli Ex Consiglieri AGIC è composto da tutti coloro che:

- hanno ricoperto la carica di consigliere AGIC
- sono soci iscritti all'anno in corso
- hanno intenzione di prenderne parte.

Le principali responsabilità dell'Organo Consultivo degli ex consiglieri AGIC sono:

- Consultazione con il Consiglio di Coordinamento in carica ed espressione di pareri non vincolanti circa decisioni, suggerimenti e idee aventi ad oggetto ogni tematica riguardante l'Associazione.

- Supervisione dell'applicazione dello Statuto dell'Associazione, e dell'operato degli organi sociali in carica.

Le riunioni tra i membri del Consiglio di Coordinamento e dell'Organo Consultivo degli ex Consiglieri possono avere luogo su richiesta di entrambi gli organi.

Articolo 13 – Sezioni Territoriali

All'interno dell'Associazione si potranno costituire da parte dei soci delle sezioni a livello territoriale. Le Sezioni territoriali potranno essere costituite, massimo una per ogni municipalità della Cina, da almeno 5 soci ordinari. Le sezioni territoriali godranno della più ampia autonomia gestionale e avranno il solo onere di comunicare al Consiglio di Coordinamento le iniziative che decideranno di promuovere. I soci aderenti ad una sezione territoriale eleggeranno, entro un mese dalla costituzione della sezione nel corso dell'assemblea dei soci iscritti alla sezione territoriale, un proprio Coordinatore di Sezione responsabile per il coordinamento e la comunicazione delle attività al Consiglio stesso, di cui il Coordinatore di Sezione entra a far parte, ed alle altre sezioni extra territoriali.

Il termine ultimo per l'elezione del Coordinatore di sezione è fissato entro la data dell'Assemblea Generale del Consiglio di Coordinamento di AGIC.

Articolo 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene per deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con la presenza, diretta o per delega, di almeno un quinto dei soci ordinari e la maggioranza di due terzi dei soci votanti.

Contestualmente allo scioglimento l'Assemblea Generale dispone anche sulla devoluzione del patrimonio sociale residuo ad un Ente benefico. Dell'avvenuto scioglimento il Coordinatore ne dà comunicazione scritta all'Ambasciatore d'Italia ed all'Ambasciatore dell'UE in Cina.